



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

*** **

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI A.D.S. E DEI TUTORI IN IPOTESI DI INTERDIZIONE

(approvato nell'adunanza del Consiglio dell'Ordine del 28.01.2025)

Il COA di Modena

- rilevata l'utilità di predisporre per gli Uffici Giudiziari del circondario di Modena, con i quali verrà sottoscritto un protocollo d'intesa, un elenco contenente i nominativi degli Avvocati disponibili a svolgere la funzione di A.d.S. e di Tutore;
- ritenuta l'opportunità che a detto elenco accedano professionisti di adeguata competenza e formazione;

nella seduta del 28.01.2025 ha approvato il sotto riportato regolamento per la istituzione e la tenuta dell'elenco.

Art. 1 - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO/TUTORI (in ipotesi di interdizione)

E'istituito il nuovo elenco degli A.d.S./Tutori, da trasmettersi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al Presidente del Tribunale di Modena, che tiene conto dei requisiti indispensabili per l'assunzione dell'incarico e la conferma dello stesso.

Art. 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione nell'elenco degli A.d.S./Tutori è riservata agli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:



- a) essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Modena;
- b) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno 2 anni;
- c) non aver subito condanne disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- d) non avere subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti intendendosi per tali quelli per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio;
- e) aver adempiuto correttamente agli obblighi formativi nell'anno precedente la richiesta di iscrizione;
- f) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale Forense;
- g) avere maturato esperienza professionale specifica comprovata
 - dallo svolgimento di almeno 5 incarichi di A.d.S./Tutore nel quinquennio precedente, anche se non esauriti (con indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo di ciascun procedimento)

o, in alternativa,

- dall'attestazione di frequenza di eventi formativi specifici in materia, organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, da altro COA/Fondazione Forense, dal Consiglio Nazionale Forense o da Associazione forense specialistica compresa nell'elenco di cui al Regolamento CNF n. 4/2014 della durata di almeno 12 ore complessive;

Art. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE



La domanda di iscrizione all'elenco, redatta mediante la compilazione del modulo allegato e depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine o alla stessa trasmessa a mezzo pec all'indirizzo ord.modena@cert.legalmail.it, deve contenere:

- anagrafica completa del richiedente, con indicazione dell'indirizzo dello studio, del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta certificata;
- attestazione della sussistenza dei requisiti indicati all'art. 2).
- specifica indicazione dei Comuni del Circondario di residenza/domicilio degli amministrati/tutelati per i quali v'è disponibilità ad assumere l'incarico.

Art. 4 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco degli A.d.S./Tutori l'Avvocato deve:

- a) dimostrare di aver conseguito, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, almeno 6 (sei) crediti formativi nella materia delle misure di protezione dei soggetti fragili oppure dimostrare di aver svolto, nell'anno precedente, incarico di assistenza in almeno 3 procedimenti - anche pendenti - di amministrazione di sostegno/tutela.
- b) fornire, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, autodichiarazione che attesti la sussistenza e la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2) lettere a), b), c), d), e), f).

Art. 5 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE



Il Consiglio dell'Ordine delibera in ordine alle richieste di iscrizione nell'elenco e di cancellazione dallo stesso, verificata la sussistenza/permanenza dei requisiti previsti dall'art. 2) e provvede alle verifiche di cui all'art. 4).

La tenuta dell'elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena, il quale lo pubblicherà sul sito internet istituzionale del COA, unitamente agli eventuali aggiornamenti di cui ai punti che seguono.

L'elenco è aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno a cura del COA, sulla base delle domande pervenute fino a 15 giorni prima di tale data e/o delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4) e trasmesso prontamente agli Uffici Giudiziari. Gli eventuali aggiornamenti in dipendenza di quanto previsto dall'art. 4) sono comunicati con immediatezza.

Art. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'avvocato è cancellato dall'elenco su domanda o se vengono meno i requisiti di cui all'art. 2) o se non ottempera all'obbligo di aggiornamento di cui al punto 4).

L'esclusione dall'elenco potrà essere disposta anche in ipotesi di mancata accettazione da parte dell'Avvocato di due incarichi consecutivi senza giustificato motivo.

La delibera di cancellazione è assunta dal COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente. In ogni caso la cancellazione è disposta previa audizione dell'interessato.

Art. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Consiglio Ordine Avvocati di Modena tratterà i dati personali conferiti dal richiedente l'iscrizione nel rispetto del REG. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in quanto



applicabile e compatibile; la base giuridica dei trattamenti è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e lett. e) del citato REG. UE 679/2016 ed il consenso dell'interessato è quello prestato nel modulo di iscrizione. Per tutti gli eventuali ed ulteriori chiarimenti, si rinvia al sito istituzionale, sezione Privacy & Cookie Policy.

Modena, 28.1.2025